

**CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA,
MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA LEA SOCIOSAN DELLA
REGIONE CAMPANIA**

SO.RE.SA S.P.A.

~

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.



CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA
PIATTAFORMA INFORMATICA “LEA SOCIOSAN” DELLA REGIONE CAMPANIA
CIG: 7066878C33

L’anno **duemiladiciassette**, il giorno **03** del mese di **Agosto** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F9, da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016

E

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMARTICA S.p.A., con sede legale in Roma alla via San Martino della Battaglia n. 56, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, P.Iva 05724831002, C.F. 00967720285, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Antonio Delli Gatti nato ad Avellino il 22/04/1973, giusta procura speciale per Notar dott. Alberto Vladimiro Capasso di Roma del 15/06/2017, Rep. 95.321 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- che con **Determinazione n. 122 del 06/06/2017** la So.Re.Sa. Spa ha disposto l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e supporto della piattaforma informatica per la gestione della piattaforma LEA SOCIOSAN, così come specificato nella “Scheda servizio” allegata alla lettera di invito, mediante procedura negoziata.
 - la ditta affidataria del servizio è la Engineering Ingegneria Informatica Spa per il periodo di 12 mesi, per l’importo complessivo di Euro 99.000,00 oltre iva, ai patti ed alle condizioni di cui alla allegata “Scheda Servizio” che forma parte integrante del presente contratto;
- Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, il “Servizio di assistenza, manutenzione e supporto della piattaforma informatica per la gestione della piattaforma LEA SOCIOSAN,” che dovrà essere assicurato mediante la consulenza telefonica, la teleassistenza o l’esecuzione di interventi presso i locali della Soresa Spa sita a Napoli al Centro Direzionale Isola F9.

Pag. 1 a 10

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalla lettera di invito e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara, che si allega a questo atto;

Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura

La durata del servizio è di **12 mesi**. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta ad **Euro 99.000,00** al netto dell'iva.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

La ditta Engineering Ingegneria Informatica Spa emetterà trimestralmente fattura intestata a So.Re.Sa. Spa che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo – 6 Penali

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche indicati nella "Scheda Servizi", Soresa potrà applicare al fornitore le penali di seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:

● **A1:**

€ 500,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **A2:**

€ 500,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **A3:**

€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **M1:**

€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **M2:**

€ 200,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **M3:**

€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **M4:**

€ 500,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

● **M5:**

€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto , percentuale al di sotto del valore di soglia minima;

Articolo 7 – Risoluzione

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

- c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
 - c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 8 – Recesso

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa..

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa

Soresa, ai sensi della D.G.R. n. 10 del 17/01/2017, si riserva di recedere dal Contratto, con preavviso minimo di trenta (30) giorni, qualora il Sistema SISR sia completo dei componenti necessari alla gestione del flusso oggetto del contratto prima della scadenza contrattuale

Articolo 10 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo 11 – Riservatezza

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 12- Responsabili del Contratto

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto il **dott. Alberto Genovese**, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra la Sig.ra Francesca Rigosi.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: appaltipubblici@legalmail.it

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricezione che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice degli Appalti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 14 - Spese di registrazione

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate –

Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 15 - Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 18 - Obblighi a carico dell'Impresa

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Pag. 8 a 10

Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall'Impresa

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.



Articolo 20 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per accettazione

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

Il Procuratore speciale
Dott. Antonio Delli Gatti
F.to digitalmente

SO.RE.SA. SPA

Il Direttore Generale
dott. Gianluca Postiglione
F.to digitalmente

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA

Il Procuratore Speciale
Dott. Antonio Delli Gatti
F.to digitalmente

Allegati

- Schede servizi
- Offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore aggiudicatario

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA LEA SOCIOSAN DELLA REGIONE CAMPANIA

SCHEMA SERVIZIO

PREMESSA

La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 163 del 19/4/2016, attesa la valenza strategica per la Regione Campania della gestione dei dati sanitari, ha stabilito che la So.Re.Sa. Spa svolga funzioni di supporto all’attività istruttoria per conto della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale nel funzionamento del Sistema Informativo Sanitario e dei relativi flussi informativi.

In forza di tale provvedimento vengono garantite le necessarie attività istruttorie per conto della Regione Campania e in conformità alle direttive impartite dal Commissario ad Acta per:

- Il monitoraggio delle attività sanitarie, nonché le attività di elaborazione ed analisi specifiche necessarie ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali e della programmazione sanitaria;
- l’integrazione e l’evoluzione dei flussi informativi NSIS consolidati in ordine agli obblighi informativi ministeriali, l’integrazione e l’evoluzione dei flussi informativi regionali, nonché le azioni di miglioramento in termini di completezza, qualità e tempistica dei flussi stessi;

In questo contesto, presso il datacenter della sede So.Re.Sa. del Centro Direzionale, Isola F9, è installata la piattaforma software di accoglienza dei flussi LEA SOCIOSAN, a suo tempo acquisita dalla soppressa agenzia regionale ARSAN e quindi nella piena disponibilità della Regione Campania, su cui SoReSa SpA, a seguito della deliberazione di cui sopra, ha attivato un Contratto di assistenza e manutenzione in scadenza il 10 maggio 2017.

In considerazione di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 17/01/2017 ed alla luce dei tempi necessari alla realizzazione di eventuali componenti mancanti per il SISR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) So.Re.Sa Spa indice una nuova procedura negoziata per una durata di 12 mesi.

OGGETTO DELLA FORNITURA

I servizi oggetto della fornitura sono quelli di assistenza e manutenzione del software applicativo, nonché l’assistenza specialistica e il supporto “on site” per la gestione della piattaforma LEA SOCIOSAN in esercizio, attraverso la consulenza telefonica, la teleassistenza o l’esecuzione d’interventi presso la sede della So.Re.Sa. Spa.

Più in particolare, sono richiesti i seguenti servizi:

Help Desk

Assistenza telefonica remota agli utenti sul software applicativo installato presso la So.Re.Sa. Spa, al fine di supportarli nell’utilizzo del medesimo e di raccoglierne le eventuali segnalazioni di malfunzionamenti.

Esso deve essere erogato in modalità continuativa da remoto dalla ditta attraverso l’impiego di figure professionali aventi prevalentemente un livello di competenza ed esperienza specialistico – applicativa sul sistema software oggetto della presente fornitura.

Aggiornamento della documentazione tecnica

Da effettuarsi a seguito di interventi di manutenzione che ne determinano la necessità di adeguamento.

Manutenzione correttiva

Diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi; tale attività è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell'utente. Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio.

L'attività di manutenzione correttiva dovrà essere erogata relativamente al software in esercizio, ivi compreso il software che il fornitore nel corso del periodo contrattuale avrà preso in carico, modificato o realizzato ex-novo.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva riguarda le possibili non conformità o scadenza delle performance che, pur non essendosi ancora manifestate, potrebbero manifestarsi. Per esempio rientrano in questa categoria i criteri di robustezza e monitoraggio dell'evoluzione dei volumi dei dati (reazione ai possibili fault provocati da manovre utente o da eventi tecnologici o quelli che riguardano il mantenimento dell'integrità dei dati).

Manutenzione normativa

Il servizio di manutenzione normativa consiste nell'adeguamento delle funzionalità già presenti nei programmi, alle nuove normative nazionali e/o regionali suffragate da delibere ufficiali emesse dall'organismo legislativo competente, effettuato su segnalazione/richiesta della Committente. Rientrano in tale casistica le norme nazionali opportunamente recepite e modulate dagli organi regionali.

Il fornitore dovrà impegnarsi, nel caso di mutamento di disposizioni di legge, nazionali o regionali che risultano essere vincolanti, la cui entrata in vigore ricada nel periodo contrattuale, ad apportare le modifiche necessarie alle funzionalità già presenti nei programmi entro le scadenze concordate con il committente e comunque entro eventuali scadenze previste dalle norme stesse (per modifiche alla funzionalità si intendono sviluppi di software applicativo finalizzati ad adattare i programmi esistenti alle suddette disposizioni).

Manutenzione migliorativa

Il servizio consiste nell'assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo, come ad esempio produrre gli adeguamenti sul software dovuti all'aggiornamento di versioni del software di base, a nuove release per la gestione della base dati, nuove modalità di gestione della rete, introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema, migrazioni di piattaforma. Gli adeguamenti possono essere necessari per preservare l'efficienza degli applicativi al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro (ad esempio per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.), rilascio di nuove versioni (release) di programmi che riguardano modifiche e aggiornamenti apportati dal fornitore per il miglioramento degli stessi.

Assistenza specialistica e supporto on site per la produzione dei flussi LEA SOCIOSAN

Interventi da effettuarsi presso la sede di So.Re.Sa. Spa da parte di specialisti applicativi al fine di supportare il personale di So.Re.Sa. nella produzione dei flussi e/o altre operatività di particolare

complessità e delicatezza. Tale servizio, da consuntivare mensilmente, prevede un massimo di 120 giornate annue, erogabili mensilmente con un massimale pari a 20 gg/uomo.

ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi sono prestati dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle giornate festive.

Al di fuori degli orari indicati dovranno essere attivi una segreteria telefonica, una casella di posta elettronica e un fax per ricevere segnalazioni da processare all'inizio della successiva giornata lavorativa.

RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

La società fornitrice dovrà indicare il Responsabile che manterrà i collegamenti con il Direttore dell'esecuzione indicato dalla So.Re.Sa. Spa.

OBBLIGHI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

Il Fornitore si dovrà impegnare a:

- operare con diligenza nello svolgimento di tutte le attività connesse alla Fornitura, mettendo a disposizione personale qualificato all'esecuzione autonoma degli interventi di sua competenza, nel rispetto delle procedure specificate nel presente contratto.
- operare nel rispetto delle norme particolari di sicurezza e/o riservatezza concordate con il Cliente.
- garantire il rispetto di dette norme di sicurezza e/o riservatezza da parte di terze parti coinvolte nell'espletamento della Fornitura.
- garantire la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto, ritenendosi in ogni caso sollevato da ogni responsabilità per eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore.
- farsi carico di tutti gli oneri sociali ed assicurativi per il personale impiegato nello svolgimento della Fornitura, con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla privacy

DURATA

Il contratto avrà durata di 12 mesi.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I servizi indicati nella presente scheda potranno essere erogati in modalità remota, mentre quelli di supporto on-site saranno erogati obbligatoriamente presso la sede della So.Re.Sa. Spa.

LIVELLI DI SERVIZIO

Salvo offerta migliorativa, per i servizi di assistenza e manutenzione, obbligatori, dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

Assistenza		
<i>Rif.</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Livelli di servizio</i>

Assistenza		
<i>Rif.</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Livelli di servizio</i>
A1	Tempestività di risposta alle richieste di assistenza	- Presa in carico della richiesta entro 1 ora lavorativa nel 95% dei casi
A2		- Chiusura della richiesta entro 4 ore lavorative nel 95% dei casi
A3	Qualità ed efficacia del servizio	- % delle richieste di assistenza chiuse alla prima risposta > 95%

Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti con periodi di osservazione consecutivi della durata di 3 mesi solari a decorrere dalla data di avvio dei servizi.

Manutenzione correttiva		
<i>Rif.</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Livelli di servizio</i>
M1	Tempestività di risoluzione anomalie bloccanti	- Presa in carico della segnalazione entro 1 ora lavorativa nel 98% dei casi
M2		- Risoluzione dell'anomalia entro 6 ore lavorative nel 100% dei casi
M3	Tempestività di risoluzione anomalie non bloccanti	- Presa in carico della segnalazione entro 1 ora lavorativa nel 95% dei casi
M4		- Risoluzione dell'anomalia entro 3 giorni lavorativi nel 100% dei casi
M5	Qualità ed efficacia del servizio	- % delle segnalazioni senza <i>rework</i> > 98%

Le percentuali indicate, ove applicabile, verranno determinate sul totale degli interventi richiesti con periodi di osservazione consecutivi della durata di 3 mesi solari a decorrere dalla data di avvio dei servizi.

Engineering
Ingegneria
Informatica SpA

Sede legale
00185 Roma
Via San Martino della Battaglia, 56
Codice fiscale 00967720285
Partita Iva 05724831002
Reg. Imprese di Roma 00967720285
CCIAA Roma REA 531128
Capitale sociale Euro 31.875.000,00 i.v.

Ufficio Gare:
e-mail: gare@eng.it
PEC: appaltipubblici@legalmail.it
tel. 06.49201462
fax. 06.49201474

Spett.le

**Società Regionale per la Sanità
(So.Re.sa. S.p.A.)**

Centro Direzionale Isola F9
80143 Napoli,

Napoli 11 maggio 2017

Prot. 1381/2017/DB/GF

Oggetto: OFFERTA PER SERVIZI MANUTENTIVI SISTEMA LEA SOCIOSAN - C.I.G. 7066878C33.

Riscontro Vs. lettera d'invito prot. SRA-0008207-2017 dell'8 maggio 2017.

Il sottoscritto **Dario Buttitta**, nato a Palermo (PA) il 29 giugno 1962, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore Speciale della **Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via San Martino della Battaglia n. 56, CAP 00185, capitale sociale Euro 31.875.000,00 (trentunomilionioctocetantacinquemila/00) i.v., iscritta al registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, codice fiscale n. 00967720285, partita IVA n. 05724831002,

OFFRE

per quanto in oggetto, il prezzo complessivo di Euro 99.000,00 (novantanovemila/00), IVA esclusa.

I servizi offerti sono così dettagliati:

Descrizione	Unità di misura	Q.tà
<ul style="list-style-type: none">• apertura, aggiornamento e presa in carico della piattaforma;• manutenzione correttiva, adeguativa e perfetta;• aggiornamento della documentazione tecnica;• Help desk e assistenza tecnica; così come specificato nella "Scheda servizio" allegata alla lettera d'invito di cui all'oggetto.	Mesi	12
Assistenza specialistica e supporto on site per la produzione dei flussi "LEA SOCIOSAN" per un massimo di 120 giornate, erogabili mensilmente con un massimale pari a 20 gg/uomo.		

E DICHIARA INOLTRE CHE:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge n. 123/07 e del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ed inclusi nelle relative voci economiche di offerta, ammontano a Euro 480,00 (quattrocentottanta/00), IVA esclusa.
- i costi della sicurezza da interferenza, ai sensi del D.lgs 81/2008, necessari per garantire tutte le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti e non soggetti al ribasso, sono pari ad € 0,00 (zero/00);
- il periodo di validità dell'offerta è di gg. 60, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- il corrispettivo indicato sarà fatturato in nr. 4 rate trimestrali posticipate, dell'importo cadauna di Euro 24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta/00) IVA esclusa.

Sottoscritto digitalmente da:

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Dario Buttitta